

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3960

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **RUSSO SALVATORE, DE LAURO MATERA ANNA, DE GRADA, DI BENEDETTO, GRASSO NICOLOSI ANNA, FRANCO PASQUALE**

Presentata il 12 luglio 1962

Inquadramento e ricostruzione di carriera degli assistenti degli Istituti statali dei sordomuti

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha lo scopo di assicurare uno sviluppo di carriera al personale assistente degli Istituti statali dei sordomuti, che è attualmente inquadrato nei coefficienti 180 e 202.

L'assurdità, oltre che la ingiustizia, di un tale stato di cose è talmente evidente da rendere superflua una sia pur breve illustrazione.

Basti soltanto porre in rilievo che, mentre tutte le altre carriere di concetto dello Stato (ex gruppo *B*) hanno inizio col coefficiente 202 e terminano col coefficiente 500, mentre gli insegnanti elementari iniziano col coefficiente 220 e terminano col coefficiente 402, solo gli assistenti degli Istituti dei sordomuti, che pure sono in possesso di un titolo di istruzione secondaria di secondo grado, hanno una carriera articolata in due soli coefficienti (180 e 202)!

La verità è che il legislatore, in occasione dei vari provvedimenti adottati nel corso di questi ultimi anni, ha involontariamente dimenticato, forse a causa del loro esiguo nu-

mero, l'esistenza della categoria degli assistenti degli Istituti dei sordomuti.

La presente proposta di legge mira a rimediare a tale situazione.

L'articolo 1 vuole assicurare agli assistenti uno sviluppo di carriera analogo a quello degli insegnanti elementari.

Ciò appare giustificato dalla considerazione che il titolo di studio è lo stesso di quello richiesto per l'insegnamento elementare, che la stessa legge n. 165 del 13 marzo 1958, tabella *F*, considera unitariamente insegnanti e assistenti ai fini della corrispondenza del compenso per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente.

L'articolo 2 ha lo scopo di ricostruire *ex novo* la carriera del personale assistente, tenendo conto del servizio di ruolo prestato, mentre l'articolo 3 mira ad assicurare la valutazione del servizio non di ruolo ai fini degli scatti fino ad un massimo di 4 anni.

L'onere finanziario derivante dalla presente legge è insignificante, tenuto conto che il numero degli assistenti in tutta Italia non supera le 50 (cinquanta) unità.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Agli assistenti degli Istituti statali dei sordomuti sono attribuiti i coefficienti di stipendio previsti dalla tabella *A* annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165, modificata dalla legge 28 luglio 1961, n. 831.

ART. 2.

L'inquadramento nelle classi di stipendio previste dalla suddetta tabella *A*, è effettuato in base al servizio di ruolo prestato fino all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

Il servizio prestato dagli assistenti degli Istituti statali dei sordomuti anteriormente alla nomina in ruolo è valutato ai sensi e nei limiti previsti dall'articolo 6 della legge 13 marzo 1958, n. 165.

ART. 4.

All'onere derivante dalla presente legge sarà provveduto con i normali stanziamenti del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.